COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

PEZZATI ed altri e MANCINI VINCENZO ed altri: Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (Già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (82-905-*B*) 259

PRESIDENTE 259, 261, 263, 264, 267

FERRARI MARTE 262, 267

MICELI VINCENZO 261, 263

PALOMBY ADRIANA 262

PEZZATI, *Relatore* 260, 263

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 263

Votazione segreta:

PRESIDENTE 275

La seduta comincia alle 10.

BERTANI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Pezzati ed altri e Mancini Vincenzo ed altri: Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (Approvate in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificate dal Senato) (82-905-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pezzati ed altri: « Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro », già approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 15 novembre 1978.

Ricordo che, nella seduta del 7 dicembre scorso, avevamo rinviato l'esame della proposta di legge in oggetto in quanto la IV Commissione giustizia non aveva ancora espresso il suo parere e non erano scaduti i termini regolamentari per la espressione dello stesso.

Comunico, inoltre, che la I Commissione affari costituzionali, in data 6 dicembre 1978, ha espresso il suo nulla osta all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

PEZZATI, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve; nel corso di essa, mi limiterò a segnalare ai colleghi le principali modifiche introdotte dal Senato all'atto dell'approvazione della legge sull'ordinamento della professione di consulente di lavoro.

Volendo esprimere una valutazione di carattere generale, potremmo dire che sostanzialmente la struttura fondamentale della legge è rimasta quella che, dopo lunghi lavori, la nostra Commissione aveva approntato; sono state comunque introdotte alcune modifiche che hanno attenuato la caratterizzazione generale della legge: mi riferisco al fatto che il Senato abbia compreso i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali tra coloro che possono esercitare la professione di consulente del lavoro. Tutto ciò, comunque, non dovrebbe indurci a proporre a nostra volta altre modifiche tendenti a ripristinare il testo da noi varato, tenuto conto che i consulenti del lavoro attendono da tempo una nuova normativa ed è quindi opportuno che la Commissione si orienti nel senso di approvare il testo della proposta di legge così come giunge dall'altro ramo del Parlamento. Mi rendo conto, per altro – abbiamo già avuto modo di constatarlo –, che la professione di consulente del lavoro investe settori tradizionalmente di competenza di altre categorie professionali, per cui si rivela particolarmente difficile il compito di disciplinarla in maniera precisa e definita; in questa fase, comunque, non credo che si sarebbe potuto ottenere di più.

Le modifiche apportate dal Senato sono di varia natura: alcune, infatti, hanno carattere puramente formale, mentre altre investono aspetti sostanziali. Per parlare solo di queste ultime, all'articolo 1 sono stati riammessi ad esercitare la attività di consulenti del lavoro i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali. I colleghi ricorderanno che su tale argomento ci fu un dibattito nella nostra Commissione, dibattito che si concluse con l'esclusione di questi dalla possibilità di esercitare la professione di consulente del lavoro. Avendo, però, il Senato espresso un diverso avviso, non c'è dubbio che, così come i consulenti del lavoro potrebbero affermare che i dottori commercialisti vengono messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro, potrebbe accadere anche il contrario.

L'altro ramo del Parlamento ha poi introdotto un nuovo secondo comma, sempre all'articolo 1, riguardante i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati. Costoro vengono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo e dal tirocinio e si prevede anche che non possano essere iscritti all'albo della provincia dove hanno prestato servizio, se non dopo quattro anni dalla cessazione dello stesso. Anche in questo caso il Comitato ristretto, costituito presso questa Commissione, si era a suo tempo orientato nel senso di escludere tale categoria dalla possibilità di esercitare la professione di consulente del lavoro. Se tale orientamento è stato disatteso credo sia dispeso dal fatto che il Governo ha assunto in materia, nell'altro ramo del Parlamento, una posizione molto ferma. Per ciò che mi compete come relatore, debbo dire che, sebbene giudichi eccessiva l'estensione di tale possibilità a tante categorie, pur tuttavia mi dichiaro a favore di questo secondo comma.

L'articolo 1 è stato infine modificato nel senso che è stata soppressa l'ultima frase di esso, nella quale si prevedeva la diretta responsabilità dei dipendenti delle associazioni di categoria in merito alle attività da queste svolte. Tale modifica, ad avviso del relatore, è giustificata e valida. Sempre a proposito di questo ultimo comma dell'articolo 1, c'è da rilevare che alle piccole imprese sono state associate anche quelle che abbiano forma cooperativa, e su tale modifica non posso che concordare.

Di carattere meramente formale è lo emendamento al primo comma dell'articolo 2 sul quale, quindi, non mi soffermo ulteriormente.

Al punto *c*) dell'articolo 3 si prevede che il direttore della sede dell'INAIL entri a far parte della commissione che rilascia il certificato di abilitazione. Rilevante mi pare, inoltre, la soppressione dello ultimo comma dell'articolo 3 che prevedeva che, in deroga alla soppressione del titolo di studio, fossero ammessi alle prove per l'esame di Stato anche i cittadini in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura o del diploma di istituto tecnico che avessero prestato per almeno dieci anni servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Debbo sottolineare che la soppressione di tale comma mi sembra quanto mai opportuna e ricordo che anche la nostra Commissione rilevò l'ingiustizia di privilegiare un titolo di studio rispetto ad altri per accedere ad esercitare la professione di consulente del lavoro.

L'ultimo comma dell'articolo 5 è stato modificato nel senso di adeguarlo all'estensione, avvenuta all'articolo 1, di coloro che possono esercitare la professione di consulente.

Al punto *a*) dell'articolo 9 è stato meglio specificato che l'iscrizione all'albo deve essere corredata dal certificato non più soltanto di cittadinanza italiana, ma anche, in alternativa, di quello di cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea.

Un cambiamento è anche stato intradotto, sempre all'articolo 9, introducendo un secondo comma che riguarda gli *ex* dipendenti del Ministero del lavoro ai quali si chiede che, in luogo del certificato di cui al punto *b*) dell'articolo in questione, presentino un'attestazione rilasciata dal Ministero stesso.

Non ritengo necessario dilungarmi ad illustrare le modifiche di carattere formale agli articoli successivi, le quali riguardano i consigli provinciale ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e le sanzioni disciplinari. Sollecito la Commissione ad approvare le modifiche apportate dal Senato, sia pure confermando le riserve di carattere generale da me espresse poc'anzi su alcune di tali modifiche. Ritengo che i consulenti del lavoro possano essere sodisfatti, nelle loro esigenze ed attese, da questo provvedimento, che riordina completamente la loro attività e raccomando ancora una volta l'approvazione delle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

MICELI VINCENZO. Il provvedimento al nostro esame ha subìto un *iter* abbastanza travagliato, sia in prima lettura alla Camera sia in seconda lettura al Senato. Questo approfondimento, secondo noi, mette in evidenza quale rilevanza hanno i problemi del lavoro e quale attenta analisi il Parlamento ha voluto compiere della professione di consulente del lavoro, che è quella che maggiormente opera nel campo della legislazione del lavoro. Mi permetto di dire che il provvedimento, secondo la nostra valutazione, torna a noi dal Senato non certamente migliorato, bensì, in alcune parti, peggiorato, con alcune scelte le quali lasciano perplessi i gruppi politici della Commissione lavoro della Camera, i quali hanno lavorato per circa un anno nel Comitato ristretto per presentare all'approvazione della Commissione una sorta di testo unico, che reca l'abrogazione della precedente legislazione in materia – evento raro nella nostra legislazione, che suole affidare al Governo la redazione dei « Testi unici » – con alcune considerazioni le quali hanno portato alla elevazione a professione dell'attività di consulente del lavoro. Il Senato ha ritenuto di dover apportare alcune modifiche, da noi condivise, come quella di un ampliamento delle possibilità di accesso alla professione suddetta ed altre le quali invece ci lasciano perlessi, data, per l'appunto, la professionalità che lo stesso Governo ha voluto riconoscere a questa attività. Le modifiche del Senato hanno interessato anche la composizione delle commissioni d'esame ed il titolo di studio, che è stato

legato alla riforma della scuola media superiore: soluzioni, queste, le quali possono creare difficoltà, in macanza di una normativa chiara, a tutti coloro i quali vogliano accedere agli esami nel prossimo futuro.

Le altre modifiche del Senato riguardano più dei perfezionamenti formali che non la soluzione di problemi sostanziali.

In conclusione, il gruppo comunista, dopo avere valutato attentamente il testo delle modifiche apportate dal Senato ed averne considerati i pro ed i contro, ritiene che tali modifiche non abbiano alterato in modo rilevante la filosofia del provvedimento e quindi, pur con alcune riserve, si dichiara favorevole alla loro approvazione.

FERRARI MARTE. Questo testo unificato ci giunge dal Senato con delle modifiche sulle quali è necessario riflettere, poiché esse hano indubbiamente migliorato nella forma il provvedimento, ma non lo hanno migliorato nella sostanza. Infatti, sono stati in qualche modo ignorati gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e si è ceduto a determinate tendenze categoriali. Questo non possiamo fare a meno di dirlo, come gruppo socialista, pur preannunciando il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione. A mio avviso non avrebbero dovuto essere apportate delle modifiche al testo da noi approvato; noi potremmo modificare a nostra volta il testo del Senato, ma a questo punto è forse più opportuno approvare in via definitiva un provvedimento che è stato « filtrato » e ha trovato il consenso complessivo e partecipato delle categorie interessate. Il problema dei consulenti è stato considerato dalle organizzazioni sindacali dal punto di vista non solo del servizio, ma anche della specializzazione necessaria per svolgere la professione, tenendo presente, quindi, la tutela complessiva degli interessi dei lavoratori e delle imprese. A questo proposito c'è da dire che l'inclusione delle cooperative è un segno positivo; quindi le modifiche non sono soltanto di segno negativo.

All'articolo 4 vengono escluse alcune categorie di dipendenti, ma non quelli delle associazioni padronali. È vero che a questo proposito non ci sono state delle modifiche al nostro testo da parte del Senato, ma praprio in questo caso una modifica sarebbe stata doverosa e opportuna, proprio per questi casi il bicameralismo dovrebbe esplicare la sua funzione. In conclusione, pur non condividendo le modifiche sostanziali apportate all'articolo 1 (modifiche che a mio avviso non vanno incontro ad esigenze generali ,ma settoriali) esprimo parere favorevole alla approvazione del provvedimento.

PALOMBY ADRIANA. Le modifiche apportate dal Senato hanno il merito quanto meno di aver sanato una ingiustizia, che aveva determinato il mio atteggiamento di astensione a nome del gruppo di democrazia nazionale quando esaminammo il provvedimento in prima lettura. Mi riferisco all'esclusione dei dottori commercialisti dall'ambito dei professionisti che possono svolgere attività di consulenza del lavoro, quando gli stessi dottori commercialisti avevano ottenuto il riconoscimento di questa possibilità con la legge n. 1081 del 1964. Il Senato ha sanato questa ingiustizia per eccesso, addirittura, e non sarebbe serio a questo punto modificare ulteriormente il provvedimento e quindi rinviarlo, perché ciò contrasterebbe con le attese della categoria. Il provvedimento non soddisfa pienamente tutti, ma io dubito che esista una legge al mondo che sodisfi tutte le esigenze di giustizia che sono presenti in coloro che cercano di redigere il testo. Certamente anche questo provvedimento avrà un suo periodo di sperimentazione, attraverso il quale potrà essere delineata l'esigenza di modifiche, che si potrà tentare di apportare successivamente. In questo momento è importante venire incontro ad attese dei consulenti del lavoro che si protraggono da anni, pur rilevando che ci sono nella legge dei punti che non ci lasciano comple-

tamente sodisfatti. Con queste considerazioni, esprimo il voto favorevole del gruppo di democrazia nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

PEZZATI, *Relatore*. Non avendo elementi per una sostanziosa replica, mi rifaccio a quanto affermato in precedenza.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prendo la parola per esprimere il compiacimento del Governo per il parere favorevole formulato da tutti i gruppi presenti in Commissione; ciò consente di procedere all'approvazione del disegno di legge, dopo un *iter* abbastanza lungo e travagliato. Rinnovo pertanto il ringraziamento al relatore e a tutti i colleghi che sono intervenuti. Entrando nel merito delle osservazioni che sono state formulate, mi permetto di rilevare che alcune delle sostanziali modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento (quelle in particolare che prevedono la facoltà per alcuni professionisti di assolvere ai compiti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale a servizi di aziende) sono state presentate da vari gruppi e hanno trovato l'unanime accoglimento della Commissione del Senato. In particolare, per quanto riguarda il rilievo formulato dal relatore in ordine all'emendamento presentato per estendere a tutti gli ispettori del lavoro la possibilità di iscrizione all'albo, desidero precisare che non vi è una richiesta ferma e decisa del Governo, ma soltanto un emendamento che teneva conto in primo luogo delle modifiche che il Senato si apprestava ad approvare e in secondo luogo del fatto che sembrava assurdo che ispettori, che venivano dalla stessa legge chiamati a far parte delle Commissioni di esame per i consulenti del lavoro non fossero essi stessi consulenti.

MICELI VINCENZO. Era prevista la chiamata soltanto del capo dell'ispettorato, il che è cosa diversa dagli ispettori.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'articolo 3 si riferisce al « capo dell'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio o di altro funzionario da questi delegato in qualità di presidente ». È stato ritenuto opportuno di non sottoporre ad esame chi potrebbe aver già fatto parte, in qualità di presidente, della commissione di esame.

MICELI VINCENZO. È una filosofia che non accettiamo, nei confronti di chi deve andare in pensione.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È in linea con la norma di cui all'articolo 3. Dobbiamo dirci con estrema chiarezza che la modificazione sostanziale riguarda solo l'esame, in quanto si era già previsto che, in deroga al requisito del titolo di studio, potessero essere ammessi anche i cittadini che avessero prestato, per almeno dieci anni, servizio nei ruoli del Ministero del lavoro. Il subemendamento della Commissione è consistito nel fatto che, da un lato, i dieci anni diventassero almeno quindici e dall'altro che la norma non fosse estesa a tutti i dipendenti del Ministero del lavoro, ma solo agli ispettori.

Tutto ciò, ad avviso del rappresentante del Governo, ha anche il significato di chiarire che si tratta solo di un riordinamento delle norme e non della creazione di un ordine professionale. In questo senso, infatti, in Commissione era stato proposto di modificare il termine « professione » con l'altro « attività », anche se poi l'Assemblea non aveva ritenuto di accogliere tale modifica.

L'altro ramo del Parlamento, inoltre, ha voluto sottolineare che l'attività dei consulenti del lavoro non può essere totalmente assimilata a quelle che si sogliono chiamare le « professioni liberali », perché queste ultime richiedono indubbiamente caratteristiche e requisiti diversi. Infatti, quando si parla di ordini professionali, ci si riferisce solo a certe attività tipiche che svolgono una particolare fun-

zione sociale già collaudata da esperienze a volte secolari: mi riferisco, ad esempio, agli avvocati ed ai notai. Si tratta, tra l'altro, di professioni per le quali è richiesto un alto grado di intellettualità e per le quali deve essere previsto un complesso ordinamento giuridico che viene posto – è bene ribadirlo – anche a tutela degli interessi dello Stato, per i quali tali ordinamenti sono considerati rilevanti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Esercizio della professione di consulente del lavoro*).

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi sono organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni, i quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività per esse svolte.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Esercizio della professione di consulente del lavoro*).

Tutti gli adempimenti in materia lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nel-

l'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Oggetto dell'attività*).

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al terzo comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(*Oggetto dell'attività*).

I consulenti del lavoro, con le essezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*).

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite Commissioni regionali composte, per ciascuna regione:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS o dell'INAIL della regione interessata, designato a turno, per ciascuna sessione, su richiesta del presidente della Commissione;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al

successivo articolo 20, fra i membri dei Consigli provinciali competenti per territorio.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

In deroga al requisito del titolo di studio sono ammessi alle prove per l'esame di Stato anche i cittadini in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura o di diploma di istituto tecnico i quali abbiano prestato per almeno dieci anni servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*).

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite Commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei Consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore

secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei profesisonisti di cui al primo comma dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto *d*) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto di lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(*Incompatibilità*).

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi pubblici, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(*Incompatibilità*).

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

FERRARI MARTE. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(*Tenuta dei libri e documenti di lavoro*).

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro che, senza giustificato motivo, non ottemperi entro 15 giorni alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in suo possesso, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da lire 100.000 a lire 400.000.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(*Tenuta dei libri e documenti di lavoro*).

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'articolo 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da lire 100.000 a lire 400.000.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 6, 7 e 8 non hanno subíto modificazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(*Condizioni per l'iscrizione nell'albo*).

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato è italiano appartenente ai territori non uniti politicamente all'Italia o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

c) certificato autentito o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) certificato di residenza.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Il Consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.

Qualora il Consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(*Condizioni per l'iscrizione nell'albo*).

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) certificato di residenza.

Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto *b*) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hano riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Il Consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.

Qualora il Consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 10 non subìto modificazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

TITOLO III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 11.

(*Composizione del Consiglio provinciale*).

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano ameno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, i membri eletti sono rieleggibili.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 11.

(*Composizione del Consiglio provinciale*).

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il Consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 12, 13 e 14 non hanno subìto modificazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(*Elezioni del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dallo esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle li-

ste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

(*Elezione del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dallo esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(*Riunioni consiliari – Decadenza dalla carica di consigliere*).

Il Consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

(*Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere*).

Il Consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(*Scioglimento del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

(Scioglimento o mancata costituzione del Consiglio provinciale).

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del consulenti.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 18 e 19 non hanno subito modificazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Sede e composizione del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ogni Consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun Consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

(Sede e composizione del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Ogni Consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun Consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

I successivi articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

(*Censura*).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio provinciale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 28.

(*Censura*).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(*Casi di sospensione*).

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera *h*) e 23, lettera *c*), della presente legge.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Il Consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità che ledano il decoro e la dignità professionale.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al Consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

(*Casi di sospensione*).

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e

di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera *h*) e 23, lettera *c*), della presente legge.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Il Consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al Consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

I successivi articoli 30, 31 e 32 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

(*Istruttoria nel procedimento disciplinare*).

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

(*Istruttoria nel procedimento disciplinare*).

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*).

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 34.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*).

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

I successivi articoli 35, 36, 37, 38 e 39 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 40 nel seguente testo:

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 40.

(*Consulenti già iscritti nell'albo*).

I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 40.

(*Consulenti già iscritti nell'albo*).

I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.

Resta fermo l'espletamento dell'esame già regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli Ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 41 non è stato modificato.

Il testo unificato delle proposte di legge, così come approvato dal Senato, sarà votato immediatamente, nel suo complesso, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposte di legge Pezzati ed altri e Mancini Vincenzo ed altri: « Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (*Approvate in un testo*

unificato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (82-905-*B*):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Belardi Merlo Eriase, Benedikter, Bertani Eletta, Buro Maria Luigia, Carlotto, Casadei Amelia, De Petro, Facchini, Ferrari Marte, Fortunato, Lodolini Francesca, Lombardo, Maroli Fiorenzo, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Palomby Adriana, Pezzati, Pisicchio, Rosolen Angela Maria, Tedeschi, Torri, Zoppetti.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO